



STATUTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ASP “CARLO SARTORI”

**DISTRETTO SANITARIO DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R.EMILIA ROMAGNA N. 12/2013



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

Articolo 2 - Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 6 – Socio dell'ASP

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8 - Contratti di servizio

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione



Articolo 11 - Durata

Articolo 12 - Funzioni

Articolo 13 – Adunanze

Articolo 14 - Validità delle sedute

Articolo 15 - Validità delle deliberazioni

Articolo 16 - Maggioranze qualificate

Articolo 17 - Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 18- Trattamento economico

Articolo 19 – Incompatibilità e decadenza

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Composizione e procedura di nomina

Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 22 - Decadenza e revoca

Articolo 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 24 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

Articolo 25 - Funzioni

Articolo 26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 27 - Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione

Articolo 28 - Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Articolo 29 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 30 - Indennità e rimborsi spese

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31 - Funzioni e composizione

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32. – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DI ASP

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 33 - Nomina e trattamento

Articolo 34 - Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 - Principi

Articolo 36 - Programmazione gestionale

Articolo 37 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 38 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 39 - Personale

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', PATRIMONIO

Articolo 40 - Patrimonio

Articolo 41 - Sistema informativo contabile

Articolo 42 - Piano programmatico



Articolo 43 - Controllo di gestione

Articolo 44 - Trasparenza

Articolo 45 - Spese in economia

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 46 - Servizio di tesoreria

TITOLO VI

NORME GENERALI E FINALI

Articolo 47 - Controversie

Articolo 48 – Modifiche statutarie

Articolo 49 - Durata

Articolo 50 - Norma di rinvio



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

ART. 1 – ORIGINI

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) "Ospedale per Infermi e Cronici Carlo Sartori", eretta ad Ente morale con DPR del 07/04/1959 n. 333.

ART. 2 – DENOMINAZIONE, SEDE E COSTITUZIONE

1. All'ASP, che assume la denominazione "Carlo Sartori", è attribuito il seguente logo:



2. La sede legale dell'ASP "Carlo Sartori" (di seguito ASP) è individuata in Via De Gasperi, 3 – 42020 - a San Polo d'Enza.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP "Carlo Sartori" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 2010, che ha approvato anche il presente Statuto.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE

1. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
2. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.



CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

ART. 4 - FINALITÀ DELL'ASP E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto dei seguenti principi:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
4. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del distretto socio-sanitario di Montecchio Emilia, che comprende i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo D'Enza, Sant'Ilario D'Enza che costituiscono l'Unione Val d'Enza

ART. 6 - SOCIO DELL'ASP

1. E' Socio Unico dell'ASP l'Unione Val D'Enza (di seguito Unione), di cui sono membri i seguenti Enti Pubblici Territoriali:
 - a) Comune di Bibbiano;
 - b) Comune di Campegine;
 - c) Comune di Canossa;
 - d) Comune di Cavriago
 - e) Comune di Gattatico;
 - f) Comune di Montecchio Emilia;
 - g) Comune di San Polo D'Enza;
 - h) Comune di Sant'Ilario D'Enza
2. L'individuazione dell'Unione Val d'Enza come socio unico e le conseguenti modalità di partecipazione in ASP sono normati da apposita convenzione stipulata tra i comuni sopra elencati in cui, tra l'altro, sono definiti:



- i servizi conferiti in ASP da ciascuno e le modalità di compartecipazione alla gestione dei medesimi;
 - i criteri di riparto tra gli Enti Territoriali aderenti all'Unione dei costi e delle perdite eventuali;
 - gli indirizzi generali per la definizione e stipula dei contratti di servizio tra l'Unione ed ASP;
 - la disciplina degli assetti patrimoniali, ivi compresi i beni già di proprietà dell'IPAB al momento della trasformazione;
 - quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra gli enti e non sia definito dal presente Statuto.
3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione e l'approvazione di specifica convenzione

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

ART. 7 - GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, servizi ed attività socio-assistenziali rivolti a soggetti pubblici non soci ed a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

ART. 8 - CONTRATTI DI SERVIZIO

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dell'Unione val d'Enza o altri enti soci, come previsto all'art. 6 co. 1 e co. 3, secondo le disposizioni normative vigenti in materia.



ART. 9 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.



TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno degli Enti pubblici territoriali facenti parte l'Unione Val d'Enza di cui all'art. 6 co. 1 o da loro delegati.
2. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
3. Ai fini della corretta rappresentanza dei singoli enti in assemblea e del calcolo delle validità delle sedute e delle deliberazioni (così come previsto nei successivi art. 14 e 15) a ciascuno dei rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali di cui al comma 1 è assegnata una quota di partecipazione proporzionale all'incidenza percentuale dei servizi conferiti e in gestione ad Asp sul totale del bilancio della stessa Azienda, così come definito annualmente nel Documento di budget allegato al Bilancio annuale di previsione e nella convenzione stipulata tra comuni ed unione di cui all'art. 6 co. 3.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

ART. 11 - DURATA

4. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco degli Enti pubblici territoriali di cui all'art. 6. co.1.

ART. 12 - FUNZIONI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;

- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore Unico nel caso in cui il bilancio sia inferiore a trenta milioni di Euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di Euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - i) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, il compenso spettante all'Organo di revisione contabile e l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti rispettivamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli altri consiglieri di amministrazione;
 - k) approva la contrazione di mutui, aperture di credito, emissione di prestiti obbligazionari, se non già previsti nei documenti di programmazione;
 - l) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'ASP negli organismi cui essa partecipa
 - m) approva, su proposta del consiglio di Amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio di cui all'articolo 25, comma 3, lettera e);
 - n) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
 - o) approva gli indirizzi generali per la definizione delle politiche tariffarie dei servizi a pagamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

ART. 13 – ADUNANZE E CONVOCAZIONI

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie per approvare:
 - a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'assemblea dei soci può riunirsi in ogni momento su iniziativa del suo Presidente o, quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti da posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai componenti della Giunta, a mezzo posta elettronica, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.
4. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei Soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.
5. Oltre ai componenti dell'Assemblea, gli avvisi di convocazione recanti l'ordine del giorno sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione, al Direttore e all'Organo di Revisione Contabile.

6. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.
7. Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche. E' facoltà dell'Assemblea ammettere la presenza di specifici soggetti e - quando ritenuto opportuno - della generalità dei cittadini.
8. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di amministrazione o suo delegato e il Direttore.
9. E' affidato al Direttore o ad altro collaboratore dell'ASP da lui designato il compito di verbalizzare le sedute. Il complessivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona incaricata della verbalizzazione.
10. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci che approvano i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzate con le modalità definite dalla Regione e dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

ART. 14 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

4. In prima convocazione L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di partecipazione come definite dell'art. 10. Co. 3, purché siano presenti i rappresentanti di almeno 6 degli enti di cui all'art. 6-
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea dei soci potrà deliberare in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione come definite dell'art. 10. Co. 3 e purché siano presenti almeno 5 degli enti di cui all'art. 6.

ART. 15 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto. Secondo il meccanismo del voto pesato, ciascun voto ha un peso diverso espressione del valore dei servizi conferiti, come definito dall'art. 10 co. 3.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti atto a rappresentare la maggioranza espressa del meccanismo del voto pesato.
3. Di ciascuna seduta è redatto verbale, a cura del Direttore che funge da Segretario dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 16 - MAGGIORANZE QUALIFICATE

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea e che secondo il criterio del voto pesato rappresentino almeno il 66% del totale-delle quote di rappresentanza in assemblea:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) Piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;



- d) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali.
2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.
3. Le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione della Regione, devono essere approvate all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

ART. 17 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute contemporaneamente, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 5 degli Enti pubblici territoriali di cui all'art. 6 facenti parte dell'Unione Val d'Enza. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Presidente dell'Unione Val d'Enza.

ART. 18 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 12/2013, non possono essere erogati compensi o indennità, né forme di rimborso comunque denominate, per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della stessa.

ART. 19 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Ai componenti dell'Assemblea dei soci diversi dagli enti pubblici territoriali indicati all'art.6 comma 1 si applicano le cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa regionale in vigore.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20 - COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

1. L'ASP è amministrata, ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera b) della L. R n. 12/ 2013, da un Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri. Questi sono nominati dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno con modalità definite in apposito regolamento;
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
5. Il Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione, uscente, rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli Organi Amministrativi.
6. I componenti il Consiglio di amministrazione, sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 22.

ART. 21 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

ART. 22 - DECADENZA E REVOCA

1. Le dimissioni o la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti al comma 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

ART. 23 - DECADENZA E DIMISSIONI E DEI CONSIGLIERI


1. Quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale, l'Assemblea dei soci dichiara la decadenza, nei termini e con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione, se presente, ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

ART. 24 - SURROGAZIONE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro dieci giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 25 – FUNZIONI

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) nomina del direttore e relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione;
 - d) dotazione organica e relative variazioni;
 - e) proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle



perdite, le stesse sono assunte dai soci e ripartite secondo i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 6 comma 3 del presente statuto;

- f) adozione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- g) adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, di tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'ASP che non siano riservati dalla disciplina regionale e/o dallo Statuto all'Assemblea dei soci o al direttore;
- h) autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali;
- i) approvazione di progetti preliminari e definitivi per interventi di tipo edilizio;
- j) definizione delle indennità a favore dei propri componenti, nei limiti fissati dell'Assemblea dei Soci;
- k) decide in ordine alle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di programmazione economica di competenza dell'Assemblea dei soci di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), fatto salvo quelle di competenza del direttore definite da apposito regolamento;
- l) delibera l'accettazione di lasciti o donazioni di beni immobili;
- m) decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.
- n) approva la disciplina delle tariffe per la fruizione dei servizi a pagamento nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea dei soci;
- o) adotta il proprio regolamento di funzionamento

4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione, l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

ART. 26 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di uno dei due consiglieri o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione va recapitato, a mano o con altro mezzo, ivi compresa la posta elettronica, ai consiglieri ed al Direttore, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

ART. 27 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore, con funzioni consultive e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Il Presidente, anche su richiesta del Direttore, può invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno, altri collaboratori dell'ASP o soggetti esterni.



3. La richiesta di invito di cui al comma 2 può essere presentata al Presidente anche da un componente il Consiglio di amministrazione.
4. Il compito di verbalizzare le sedute è affidato al Direttore o ad altro collaboratore dell'ASP da lui individuato. Il complessivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente e dalla persona incaricata della verbalizzazione.

ART. 28 - VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento di funzionamento di cui alla lettera o) dell'articolo 25, comma 3.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone quando venga esplicitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da essa svolta.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

ART. 29 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
 - d) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci;
 - e) vigila sull'andamento gestionale dell'ASP e sull'operato del direttore;
 - f) firma, unitamente al Direttore o ad altro collaboratore designato, i processi verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e le eventuali specifiche deliberazioni nel corso delle medesime approvate.

ART. 30 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

1. Ai membri del Consiglio di amministrazione, sono corrisposte rispettivamente una indennità di funzione e gettoni di presenza determinati dall'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, nonché il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato previste dalla disciplina regionale.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

ART. 31 - FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP, e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.
2. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro; l'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. All'Organo di revisione contabile spettano in particolare i compiti e le funzioni individuate dal regolamento di contabilità.
5. All'Organo di Revisione si applicano le cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa regionale;
6. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32. – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DI ASP

1. L'ASP assicura l'accesso ai propri atti e documenti in conformità alle norme vigenti in materia ad ai propri regolamenti, comunque nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy. I documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati nelle forme e nei termini previsti dalla disciplina regionale vigente.



TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

ART. 33 - NOMINA E TRATTAMENTO

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP. L'incarico è conferito ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di capacità gestionali e di attitudini all'incarico, valutate anche sulla base dell'esperienza acquisita in ruoli direttivi o dirigenziali, fermo restando, comunque, il possesso del titolo di studio per l'accesso alla categoria apicale avente lo stesso profilo professionale. La durata del contratto non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato; il contratto può essere rinnovato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda. Può assumere incarichi di carattere temporaneo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di ASP nonché dalle disposizioni del vigente CCNL di comparto.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Presidente del Consiglio di amministrazione, designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 34 - ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali anche a rilevanza esterna che, dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, non sono espressamente riservate ad altri soggetti. In particolare:
 - a) Esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) Formula le proposte al Consiglio di amministrazione, in ordine a regolamenti, tariffe dei servizi ed eventuali prezzi di prestazioni non regolati da tariffe;
 - c) Predisporre il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - d) Partecipa con funzioni consultive alle riunioni degli organi collegiali e ne cura la redazione de verbali;
 - e) Cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione, esprime per quanto gli compete i pareri previsti dalla vigente normativa, cura il regolare svolgersi delle procedura attuative;

- f) Accetta lasciti o donazioni di beni mobili;
 - g) Approva i progetti ed i programmi esecutivi per interventi di tipo edilizio;
 - h) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
 - i) Ha la direzione degli uffici e dei servizi;
 - j) Adotta i provvedimenti di assegnazione degli incarichi di lavoro e di miglioramento dell'efficacia e della produttività dell'apparato;
 - k) È "Datore di Lavoro" e capo del personale ed in tale veste adotta i provvedimenti disciplinari;
 - l) E' "Responsabile" del trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003.
 - m) Adotta i provvedimenti di indizione dei concorsi, di ammissione dei candidati, di nomina delle commissioni di concorso, che sono da lui presiedute, e di approvazione delle graduatorie; sottoscrive i contratti di lavoro;
 - n) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale;
 - o) Presiede le commissioni di gara, stipula i contratti; il rogito dei contratti può essere affidato anche al Segretario del Comune sede dell'ASP;
 - p) Esercita i poteri di spesa nel limite del budget assegnato, delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e gestionale e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti;
 - q) Adotta e sottoscrive gli atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo e quelli di gestione, anche con rilevanza esterna;
 - r) Cura i rapporti sindacali.
3. Il licenziamento del Direttore nel corso dell'incarico può aver luogo per giusta causa, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2118 del Codice Civile.
4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico sono disciplinati con contratto di diritto privato.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 35 - PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

ART. 36 - PROGRAMMAZIONE GESTIONALE

1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e finanziaria adottati dall'Assemblea dei Soci, provvede annualmente, con propri atti, alla definizione dell'organizzazione complessiva dell'ASP.
2. Sulla base degli atti di cui al comma 1, compete al Direttore la programmazione gestionale delle attività e l'assegnazione delle risorse alle diverse finalità gestionali.



ART. 37 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito del contingente di personale disponibile; ad essi può delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze di cui all'articolo 34

ART. 38 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti o decreti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39.

ART. 39 - PERSONALE

1. Il personale già dipendente dell'IPAB di cui all'art. 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 207 del 2001, del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38.



TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

ART. 40 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dall'Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

ART. 41 - SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alla previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

ART. 42 - PIANO PROGRAMMATICO

1. Il Piano Programmatico adottato dall'Assemblea dei soci deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.



ART. 43 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'ASP utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-risultati.
2. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interno e cioè:
 - a) controllo finanziario per verificare la persistenza dell'equilibrio di bilancio;
 - b) controllo economico per verificare la rispondenza, in termini di costi e ricavi, della gestione concreta ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;
 - c) controllo di produttività per verificare periodicamente l'impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'ASP.
3. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzati per conseguire i risultati prefissati.
4. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale assegnato.
5. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di amministrazione, i provvedimenti necessari.

ART. 44 - TRASPARENZA

1. L'ASP informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini.

ART. 45 - SPESE IN ECONOMIA

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 46 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.



TITOLO VI

NORME GENERALI E FINALI

ART. 47- CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.
2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

ART. 48 MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 16 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

ART. 49 DURATA

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

ART. 50- NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morris Montalti, Dirigente professional REGOLAZIONE E GESTIONE AFFARI LEGALI IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1666

IN FEDE

Morris Montalti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1666

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1745 del 30/11/2020

Seduta Num. 47

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi